

SOCIETÀ MESSINESE DI STORIA PATRIA

(fondata nel 1900)

c/o Biblioteca Provinciale dei Frati Minori Cappuccini

Viale Regina Margherita, 25 - 98121 Messina

STATUTO

STATUTO

(approvato nell'Assemblea del 17 gennaio 2011)

I - Della Società

Art. 1

La Società Messinese di Storia Patria, con sede in Messina, ha la finalità di promuovere e favorire, in tutti i loro aspetti, gli studi storici riguardanti Messina e la sua Provincia nell'attuale ambito territoriale.

Anche lo studio della storia della Regione Siciliana e di altri paesi o regioni, quando vi siano sufficienti relazioni con la storia di Messina e Provincia, può rientrare fra le attività promosse o favorite dalla Società.

Art. 2

Attività principali della Società, per gli scopi ed entro gli ambiti di cui all'articolo precedente, sono:

- a) pubblicare il periodico *Archivio Storico Messinese* con eventuali edizioni collaterali relative a monografie e documenti;
- b) promuovere la tutela, la conservazione e l'illustrazione di ogni bene culturale ed ambientale relativo a Messina e Provincia;
- c) indire e promuovere, almeno sei volte l'anno, adunanze e conferenze o riunioni culturali ed inoltre favorire e programmare corsi di studio e visite a zone e monumenti di interesse storico ed artistico;
- d) bandire concorsi e patrocinare studi e pubblicazioni, anche fuori dell'ambito della Società, quando ne venga riconosciuta la validità e l'interesse ai fini sociali.

II – Dei Soci

Art. 3

Possono far parte della Società persone ed enti pubblici e privati.

Art. 4

Gli Enti sono rappresentati da un solo delegato, fornito di regolare mandato.

Art. 5

I Soci sono divisi nelle seguenti categorie:

- a) Ordinari;
- b) Benemeriti;
- c) Onorari.

Art. 6

Sono Soci Ordinari i componenti dell'associazione in regola con il pagamento della quota sociale per l'anno in corso. Il loro numero non può essere superiore a 200 (duecento). Essi sono tenuti a pagare entro il mese di febbraio la quota associativa annuale. I soci morosi per un triennio decadono automaticamente.

Sono Soci Benemeriti gli enti pubblici e privati e le persone fisiche che contribuiscono in vario modo e sostanzialmente alle finalità della Società. La loro ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo. Sono esonerati dal versamento delle quote associative.

Sono Soci Onorari gli studiosi che con la loro produzione scientifica hanno onorato gli studi promossi dalla Società e quelle personalità che per la loro attività e il loro impegno culturale hanno contribuito validamente alla promozione degli stessi. La loro ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo. Sono esonerati dal versamento di quote associative. Non possono superare il numero di 10 (dieci).

Art. 7

La quota annuale e la relativa qualifica di socio non sono trasmissibili. La quota non è soggetta a rivalutazione.

Art. 8

L'ammissione dei Soci Ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente, controfirmata da almeno due Soci, dal Consiglio Direttivo.

Contro il rifiuto di ammissione è possibile ricorrere per iscritto, entro 30 giorni dalla data di comunicazione della delibera, al Collegio dei Probiviri.

Art. 9

I Soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio al buon nome, agli scopi o al patrimonio dell'associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare, a seconda della gravità dell'infrazione, le seguenti sanzioni: richiamo; sospensione; espulsione dall'associazione.

In quest'ultimo caso, la delibera del Consiglio Direttivo dovrà essere adottata all'unanimità.

I Soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento, entro 30 giorni dalla data di comunicazione della delibera, al Collegio dei Probiviri.

Art. 10

I Soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e per la nomina degli organi societari.

Art. 11

I Soci hanno diritto di intervenire alle adunanze generali ed alle attività culturali, di frequentare la biblioteca della Società, di ricevere gratuitamente un esemplare del periodico e di ogni altra eventuale pubblicazione.

III – Patrimonio e Amministrazione

Art. 12

Il patrimonio della Società è costituito da:

- beni immobili e mobili;
- contributi;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di entrate.

I contributi dei Soci sono costituiti dalle quote annuali stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare.

Le elargizioni liberali in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettati dall'Assemblea che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie.

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio societario. L'Assemblea delibera sull'utilizzazione dei proventi che deve essere, comunque, in armonia con le finalità statutarie.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Società, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 13

L'anno finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

I bilanci preventivo e consuntivo devono essere approvati dall'Assemblea Ordinaria ogni anno entro il mese di aprile. Essi devono essere depositati presso la sede della Società entro i 15 giorni precedenti la seduta fissata per l'approvazione per poter essere consultati da ogni Socio.

Art. 14

Ogni entrata in denaro deve essere depositata in conti correnti o libretti bancari o postali, eccetto i fondi necessari alle spese di economato.

IV – Degli organi societari

Art. 15

Sono organi della Società:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori dei conti
- il Collegio dei Probiviri.

Art. 16

L'Assemblea è composta dai Soci Ordinari in regola con il versamento della quota associativa, dai Soci Benemeriti e da quelli Onorari.

Ogni Socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della sua quota. I Soci impossibilitati a presenziare all'Assemblea possono votare per delega. Ogni Socio non può cumulare deleghe in numero superiore a 2 (due).

L'Assemblea è convocata, in via ordinaria, almeno una volta all'anno e qualora sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno 1/5 degli associati.

In prima convocazione l'Assemblea Ordinaria è validamente costituita se è presente la maggioranza assoluta dei Soci e delibera con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita a prescindere dal numero dei presenti e delibera validamente con la maggioranza dei Soci intervenuti.

Nella riunione ordinaria annuale devono essere presentati per l'approvazione:

- il bilancio consuntivo;
- il bilancio preventivo;
- il programma delle attività future.

L'Assemblea è convocata dal Presidente della Società. La convocazione va fatta con avviso scritto diramato almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione.

Delle deliberazioni assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.

Art. 17

L'Assemblea Ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri. L'elezione avviene per scrutinio segreto;
- approva il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo e il programma delle attività;
- accetta erogazioni liberali, in denaro o in natura, e lasciti deliberando sulle utilizzazioni di queste in armonia con le finalità statutarie;
- delibera sull'utilizzazione dei proventi derivanti da attività commerciali in armonia con le finalità statutarie.

Art. 18

L'Assemblea in sessione straordinaria è convocata dai soggetti e con le modalità previste per l'Assemblea Ordinaria. Ha competenza in materia di modifiche dello Statuto, eventuale scioglimento della Società, e contributi straordinari, dei quali determina anche l'ammontare.

Si applicano i commi 2 e 3 dell'art. 21 del Codice Civile.

In caso di dimissioni, impedimento permanente o morte di uno o più componenti degli organi societari, l'Assemblea in sessione straordinaria provvede alla sostituzione entro 60 (sessanta) giorni dal verificarsi dell'evento. La sostituzione avviene con le modalità previste dagli artt. 16 e 17 del presente Statuto.

STATUTO

Art. 19

Il Presidente è eletto dall'Assemblea, rimane in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo ed è il legale rappresentante della Società a tutti gli effetti.

Convoca e presiede l'Assemblea dei Soci; convoca e presiede il Consiglio Direttivo; dispone in merito alle esecuzioni delle delibere adottate; firma gli atti ufficiali, le convenzioni, i contratti, gli assegni, le lettere e tutti i documenti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Su delega dell'Assemblea dei Soci ha il potere di aprire e chiudere conti correnti e libretti bancari e postali, nonché di procedere a incassi e pagamenti.

La firma sociale della Società Messinese di Storia Patria è devoluta separatamente al Presidente e al Tesoriere in forma disgiunta per la ordinaria amministrazione, mentre per la straordinaria amministrazione è devoluta esclusivamente al Presidente.

Il Presidente conferisce ai Soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo. Assume tutte le iniziative per il buon funzionamento della Società nei casi che giudica opportuni ed urgenti, salvo ratifica del Consiglio Direttivo.

Art. 20

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo della Società. È costituito, oltreché dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario, dal Tesoriere e da altri 3 (tre) membri tutti eletti dall'Assemblea tra i Soci, e rimane in carica per 3 (tre) anni.

Art. 21

Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, nomina al suo interno un Vice-Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o, a richiesta del Presidente stesso, in caso di impedimento temporaneo.

Art. 22

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo, al suo interno. Le sue attribuzioni principali sono:

- stendere i verbali delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, firmandoli assieme al Presidente;
- custodire la posta in arrivo e copiare quella in partenza;
- custodire tutti i documenti amministrativi;
- notificare le convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo nonché affiggere i verbali all'albo.

In caso di necessità, il Segretario può richiedere e avvalersi della collaborazione di altri membri del Consiglio Direttivo.

Nelle riunioni del Consiglio Direttivo, in assenza del Segretario la relativa funzione viene affidata, su indicazione del Presidente, ad uno dei membri.

Art. 23

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo, al suo interno. Sono sue attribuzioni:

- tenere la contabilità e i conti correnti e libretti bancari e postali;
- effettuare i pagamenti su disposizione del Presidente;
- provvedere alla stesura del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;
- custodire i libri e le scritture contabili.

Art. 24

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente una volta al mese; straordinariamente può essere riunito su invito del Presidente, o del Vice-Presidente, ovvero su richiesta di almeno 3 (tre) membri o da 1/3 dei Soci con richiesta motivata e scritta.

Le sedute sono valide con la presenza di 4 (quattro) membri e le delibere sono assunte dalla maggioranza degli intervenuti.

Art. 25

Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza dei 2/3 dei Soci.

Art. 26

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Le sue attribuzioni principali sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione della Società;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative all'esercizio annuale successivo;
- elaborare il programma delle attività future;
- stabilire gli importi delle quote annuali dei Soci;
- nominare il Direttore del periodico;
- deliberare in merito all'ammissione dei Soci e alle sanzioni da applicare agli stessi in caso di comportamento difforme dallo Statuto;
- provvedere a inoltrare le opportune richieste di sovvenzione allo Stato, alla Regione e agli Enti Locali, nonché a tutti i soggetti che possono contribuire a sostenere le finalità della Società;
- proporre all'Assemblea eventuali modifiche da apportare allo Statuto;
- essere garante e responsabile dell'osservanza dello Statuto.

Delle deliberazioni del Consiglio deve essere data pubblicità mediante affissione del relativo verbale all'albo della sede.

Art. 27

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da 3 (tre) Soci eletti dall'Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo.

STATUTO

I Revisori verificano periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità e redigono apposita relazione da allegare al bilancio consuntivo.

Art. 28

Il Collegio dei Proviviri è composto da 3 (tre) Soci eletti dall'Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo.

Decide insindacabilmente, entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione.

Art. 29

Il Consiglio Direttivo nomina per un triennio tra i Soci il Direttore del periodico *Archivio Storico Messinese*.

Questi svolge le proprie funzioni gratuitamente e sceglie fra personalità particolarmente esperte, anche al di fuori della Società, 5 (cinque) componenti il Comitato di Redazione.

Il Direttore, qualora non sia componente del Consiglio Direttivo, può partecipare, ove richiesto, alle riunioni del medesimo.

Il Direttore può essere revocato per gravi motivi con voto unanime del Consiglio Direttivo e cessa comunque le sue funzioni con il venir meno del Consiglio Direttivo che lo ha nominato e può essere confermato soltanto per un ulteriore triennio.

Art. 30

Il Consiglio Direttivo nomina per un triennio il Direttore Responsabile del periodico *Archivio Storico Messinese*, il quale svolge le proprie funzioni gratuitamente.

VI – Disposizioni generali

Art. 31

Tutte le cariche elettive hanno durata triennale e i Soci sono immediatamente rieleggibili per una sola volta consecutiva.

Le cariche elettive sono gratuite. Ai soci compete, eventualmente, nel caso di attività svolte su incarico del Consiglio Direttivo, il rimborso delle spese regolarmente documentate e sostenute nell'occasione.

Art. 32

Lo scioglimento della Società è deliberato dall'Assemblea Straordinaria.

Il patrimonio residuo deve essere devoluto ad associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della L. 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 33

Con l'approvazione del presente Statuto si intendono abrogati tutti i precedenti.

Art. 34

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.